



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 30-06-2021

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:00 e seguenti, il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione ordinaria in prima convocazione in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 23.03.2020, nr. 18, art. 73.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Bartalini Michele	P	RICCI PAOLA	P
NANNETTI RENZO	A	PULCINI CARLO	P
SALVADORI LUCA JACOPO	P	LONGO GIOVANNA	P
GIGLIONI LUCIANO	P	ACCIAROLI JESSICA CRISTINA	A
Avola Giorgio	P	VIOLINI FABIOLA	P
GIANNELLI SONIA	P	PII SAMUELE	P
PANFI GABRIELE	P		

Assegnati n. 13 in carica n. 13 presenti n. 11 e assenti n. 2

BARTALINI LAURA SAVERIA NERINA	Assessore non Consigliere	Presente
ROSSI RENZO	Assessore non Consigliere	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Bartalini Michele in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Nardi Giulio.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che la presente seduta avviene in modalità presenza e videoconferenza;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 24/06/2021 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone un costo complessivo di € 1.228.030,00 ;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 - l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) prevede che le tariffe e i regolamenti della TARI - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021.
 - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:
- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
 - l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
 - l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
 - l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;
- Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, in via transitoria per l'anno 2021, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Considerato inoltre che con l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e del cosiddetto "canone mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Considerato pertanto che, in base alle novità citate nei commi precedenti, viene modificata la superficie totale imponibile e i corrispondenti soggetti passivi, con parziali ricadute sulle altre attività, dovendo essere garantita la copertura del 100% dei costi così come individuati dal Piano Economico Finanziario (PEF 2021);

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 81,73% a carico delle utenze domestiche;

- 18,27% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.1) alla presente delibera;

Ritenuto pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10) e che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrato afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;

Visto l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 2021 e dato atto delle riduzioni di cui sopra che si intendono applicare per l'esercizio in corso;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, in approvazione nella seduta odierna come da proposta di deliberazione n. 40 del 24/06/2021;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.1), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- 6) Di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10);
- 7) Di dare atto che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;
- 8) Di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interraste afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

5. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021

Illustra Rossi Renzo. Trattasi dell'approvazione della tariffazione.

Cons.Pii: dichiara che il mantenimento invariato della tariffa non è sufficiente per migliorare il sistema di raccolta e serve una campagna di comunicazione mirata.

Con votazione per chiamata nominale : unanimità.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Stesso esito immediatamente eseguibile .



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Castel del Piano, li 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Barzagli Alessandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria

Castel del Piano, li 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pinzuti Roberta



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Bartalini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nardi Giulio

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-07-21 (art.124, D.Lgs. 267/2000);

- Certificato di pubblicazione n.

Castel del Piano, 05-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nardi Giulio

Ed inoltre

Che la presente deliberazione

È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano,

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Castel del Piano, 05-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nardi Giulio

Comune di Castel del Piano
Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castel del Piano 05-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nardi Giulio
